

PROPOSTA DI LEGGE

Recante

Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)

(BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1)

Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.

26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18,

21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9,

13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8,

11 agosto 2010, n. 22

d'iniziativa dei Consiglieri Regionali On. Giuseppe Neri, On. Luciana De Francesco, On. Sabrina Mannarino e On. Antonio Montuoro

RELAZIONE DESCRITTIVA

La gestione del Diritto allo Studio prevede due modelli: la previsione della gestione diretta dell'erogazione degli interventi attraverso apposite Aziende Regionali oppure la gestione effettuata direttamente da soggetti attuatori per il DSU degli Atenei, come avviene in Calabria.

Gli interventi per il Diritto allo Studio sono realizzati con: risorse finanziarie ex L.R. 34/2001 appositamente trasferite dalla Regione Calabria al netto dei costi di gestione; entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio; Fondo Integrativo Statale (FIS) assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente ripartito tra gli Atenei; altri contributi specifici non consolidati della Regione Calabria.

Nell'ultimo quadriennio, a copertura degli interventi per il DSU, sono state impiegate le risorse del POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.5.2 "Borse di Studio e Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità" oltre che risorse PAC.

Un modello che si è rivelato sin qui inefficace ed inefficiente rispetto all'obiettivo prioritario di conseguire la copertura totale delle borse di studio entro l'inizio dell'anno accademico, in modo da compiere - in maniera efficace ed efficiente - la missione che ispira questi interventi. Difatti, l'insufficiente dotazione destinata al DSU nelle precedenti programmazioni sessennali del Programma Operativo Regionali ha comportato l'adozione di molteplici variazioni, anche nel corso dello stesso anno, che, pur contribuendo in maniera determinante alla copertura totale delle borse di studio, non ha permesso un'erogazione tempestiva dei relativi benefici ai destinatari finali. È innegabile che, per la natura stessa dei provvedimenti in materia di Diritto allo Studio Universitario, sia fondamentale erogare tali risorse a ridosso dell'inizio dell'anno accademico, proprio per consentire ai nuclei familiari più svantaggiati di consentire l'avvio di un percorso di studio sereno per i propri figli negli Atenei calabresi; si pensi, ad esempio, al tanto dibattuto tema della residenzialità per gli Studenti cd. fuori sede, o ai trasporti per i pendolari e, in maniera trasversale, agli strumenti di supporto alla didattica.

Gli Atenei, impegnati a garantire un'offerta formativa di qualità, al netto delle ristrettezze economiche che investono anche i loro bilanci, sono stati spesso costretti a garantire, seppur in ritardo, il raggiungimento della copertura del 100% delle borse a vantaggio degli Studenti idonei con anticipazioni di bilancio e altre risorse proprie; si pensi agli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022,

quando gli Atenei, fino all'ampliamento della dotazione dell'azione 10. 5. 2 del POR pari a € 4.255.319 per il 2020, sono stati costretti a far riemergere l'indecente figura del cd. *idoneo non beneficiario*.

L'idoneo non beneficiario è quello Studente che, pur rispettando tutti i requisiti fissati dalla normativa di riferimento, non percepisce la quota in denaro della Borsa di Studio a causa dell'esaurimento delle risorse.

L'esistenza di questa figura costituisce una grave falla nel Welfare regionale, oltre a costituire una grossa penalizzazione in termini di attrattività per il Sistema Universitario Regionale. Uno scarso investimento in tale settore, infatti, rappresenta un messaggio scoraggiante alle giovani generazioni di calabresi che investono nel loro futuro nella nostra Regione e ne rappresentano il più importante orizzonte; oltre a questo, considerato che i requisiti per l'eleggibilità dello Studente alla percezione dei benefici DSU sono fissati a livello nazionale, si corre il rischio di mettere i giovani calabresi in condizione di emigrare nelle altre Regioni per avere accesso a tali benefici: a pari condizioni, infatti, potrebbero accedervi nel resto d'Italia ma non in Calabria, per mancanza di risorse.

In questo quadro allarmante si inserisce la difficoltà dei Consigli d'Amministrazione degli Atenei Calabresi nel reperire risorse proprie idonee a far fronte a questa emergenza. Infatti, gli stessi si trovano a combattere con un quadro normativo nazionale che non tiene conto della necessità di perequazione tra le diverse aree della Nazione e con carenze strutturali nel finanziamento ministeriale, che, difatti, riversano sulle Regioni la responsabilità di assicurare l'attuazione dell'art. 34 della Costituzione. Tali difficoltà divengono insormontabili dal momento che le Università calabresi interagiscono con un tessuto economico che non assicura il sostegno dei privati rispetto al resto del Paese.

Per tutte queste ragioni, si rende necessario trasformare quello che è sempre stato un meccanismo non consolidato di contribuzione regionale in aiuto maggiormente strutturato.

La presente Proposta di Legge intende assicurare la copertura totale delle Borse di Studio, a completamento delle altre risorse nazionali già menzionate, in maniera strutturale e definitiva attraverso idoneo intervento normativo, con scadenze precise e calendarizzate.

Sarebbe inoltre necessario, nelle more di questo provvedimento, istituire un tavolo di concertazione tra gli Atenei Calabresi, il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate e il Dipartimento Istruzione e Cultura, entro un termine temporale ragionevole decorrente dall'eventuale approvazione dello stesso – individuato in tre mesi. Questo sarebbe fondamentale al fine di rispondere ad un'altra esigenza degli Atenei: prevedere cadenze procedurali certe nell'erogazione dei contributi regionali. Quest'iniziativa risponderebbe all'esigenza di programmazione degli interventi, diffusamente avvertita tra gli attori del processo; sarebbe infatti necessario calendarizzare e programmare con certezza i trasferimenti delle risorse al fine di consentire alle Università di assolvere gli oneri di Bilancio a loro carico nei termini stabiliti dalla Legge

RELAZIONE FINANZIARIA

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: Interventi in materia di pianificazione e programmazione del sistema di finanziamento del Diritto allo Studio Universitario mediante modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 (norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria)

L'attuazione della presente Proposta di Legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale e, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari relativamente alla

programmazione del Piano Operativo Regionale. Per come chiaramente risultante dalla relazione descrittiva e dalla formulazione della norma, essa va semplicemente nella direzione di formalizzare un impegno rispettato già de facto negli anni precedenti. Con questo provvedimento si garantirebbe, in maniera strutturale, la contribuzione della Regione Calabria al finanziamento degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario attraverso lo strumento legislativo. Negli ultimi sei anni, è stata ottenuta per la prima volta - continuativamente - la copertura totale delle Borse di Studio impiegando le risorse del POR Calabria. Questo stanziamento, senza una garanzia legislativa dell'impegno, ha tuttavia generato incertezze rispetto al rinnovo dell'impegno nei successivi esercizi, sia nella redazione della nuova programmazione comunitaria che nella predisposizione del Bilancio Regionale

Di seguito, la tabella riepilogativa,

Tabella 1: Oneri finanziaria

| Articolo | Descrizione | Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENT O) | Carattere Temporale A (ANNUALE) P(PLURIENN ALE) | Importo € |
|----------|--|--|--|--------------|
| Art. 1 | (Modifiche all'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale | | | € 0,00 |
| Art. 2 | (Istituzione di un tavolo tecnico per la Riforma della Legge Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) – norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale | | | € 0,00 |
| Art. 3 | (Clausola di invarianza finanziaria) - Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale | | | € 0,00 |

| Articolo | Descrizione | Tipologia C (SPESA CORRENTE) I (SPESA DI INVESTIMENT O) | Carattere Temporale A (ANNUALE) P(PLURIENN ALE) | Importo € |
|----------|--|--|--|--------------|
| Art 4 | (Entrata in vigore)– norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale | | | € 0,00 |

Tabella 2: Copertura finanziaria

| Programma / capitolo | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

La Proposta di Legge si compone del seguente articolato:

Art. 1

(Modifiche all'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34)

1.All'art. 17 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 34 si aggiunge il seguente comma:

“7. La Regione Calabria si impegna a erogare entro il mese di agosto, con assoluta priorità, tutte le risorse di bilancio, previste dalla normativa nazionale e regionale, e quelle reperite in sede di programmazione comunitaria, necessarie a garantire la copertura totale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario.

Tale impegno dovrà tenere conto della necessità di ottimizzare i procedimenti, al fine di erogare le prestazioni a tutti gli Studenti idonei entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico.”

Art. 2

(Istituzione di un tavolo tecnico per la Riforma della Legge Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modificazioni, la Regione Calabria si impegna a convocare un tavolo tecnico di raccordo tra l'Università della Calabria, l'Università Magna Graecia, l'Università Mediterranea, l'Università per Stranieri "Dante Alighieri", il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate e il Dipartimento Istruzione e Cultura e i Rappresentanti calabresi in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari al fine di stabilire, tramite regolamento, le procedure e le scadenze relative ai procedimenti di cui all'art. 1 e al fine di procedere alla Riforma integrale della legislazione regionale in materia di Diritto allo Studio Universitario."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge Regionale entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

I Consiglieri regionali

F.to Giuseppe Neri

F.to. Luciana De Francesco

F.to. Sabrina Mannarino

F.to. Antonio Montuoro